

STATUTO F.A.P. aggiornato al 24-1- 2008

TITOLO I
COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI DELLA FEDERAZIONE

Art. 1

E' costituita con sede in Milano, via Monte di Pietà 7, senza limiti di durata, la Federazione Nazionale Sindacale delle Associazioni dei Pensionati del settore creditizio finanziario e assicurativo (in sigla F.A.P. CREDITO) che prosegue e sviluppa l'attività della Federazione Nazionale Associazioni Pensionati Bancari, costituitasi il 16 aprile 1964.

La Federazione potrà istituire sedi secondarie in Italia e all'estero.

Art. 2

La Federazione, apartitica e senza fini di lucro, svolge attività di natura sindacale, di consulenza e rappresentanza in materia previdenziale ed assistenziale e di sviluppo culturale delle Associazioni aderenti e dei loro iscritti. In particolare potrà:

- difendere e tutelare gli interessi della categoria in materia previdenziale, fiscale, assistenziale e quanto altro ritenuto di interesse nei confronti di qualsiasi Istituzione, Ente, Amministrazione, Banche e intermediari finanziari e assicurativi e loro strutture sindacali e/o rappresentative.

- rappresentare, su richiesta delle stesse, le Associazioni federate nelle trattative per la stipulazione di eventuali accordi previdenziali e/o di altro genere aventi attinenza con lo scopo sociale;

- sollecitare iniziative a tutela dell'interesse generale della categoria rappresentata, coordinare l'azione di ciascuna Associazione federata, stabilendo, di comune accordo, criteri ed indirizzi da seguire per la soluzione di problemi di interesse generale nonché favorire e sollecitare la solidarietà tra gli stessi associati;

- assistere, a richiesta delle stesse, le Associazioni e Gruppi federati nelle azioni promosse, anche singolarmente a tutela degli interessi degli iscritti;

- promuovere ogni iniziativa ritenuta opportuna al fine di ottenere la rappresentanza della Federazione in Organismi ed Enti in cui i pensionati del settore abbiano comunque interesse ad essere presenti per la tutela dei loro diritti;

- promuovere ogni iniziativa onde ottenere il riconoscimento del diritto alla rappresentanza degli associati in qualsiasi sede sia pubblica che privata ed a qualsiasi livello;

- promuovere ed attuare in qualsiasi sede ogni iniziativa di carattere tecnico, anche in campo culturale, tendente al coinvolgimento della categoria soprattutto per la soluzione dei problemi che direttamente ed indirettamente la riguardano;

- tutelare comunque gli interessi morali ed economici dei dipendenti a riposo e loro successori per reversibilità, quali titolari di pensioni;

- costituirsi od intervenire in giudizio in base a delibera del Comitato Direttivo;

- porre al servizio della Nazione la competenza, l'esperienza e le energie della categoria.

La Federazione, per il raggiungimento dei su indicati scopi, può aderire ad Organismi confederali, stabilendo rapporti di collaborazione anche con Federazioni od analoghe organizzazioni rappresentanti categorie diverse da quelle del proprio settore, i cui obiettivi siano comunque analoghi e compatibili con quelli della categoria rappresentata.

La Federazione potrà svolgere attività direttamente o indirettamente connesse a quelle istituzionali.

[all. 1 Associazioni aderenti]

TITOLO II

PARTECIPAZIONE ALLA FEDERAZIONE

Art. 3

Possono far parte della Federazione :

- le Associazioni dei pensionati del settore creditizio, finanziario ed assicurativo regolarmente costituite;
- i Gruppi dei pensionati di banche e intermediari finanziari e assicurativi, comunque denominati, che rappresentino una adeguata aliquota dei dipendenti in quiescenza della società o ente cui appartenevano,

Inoltre, potranno aderire alla Federazione le Associazioni ed i Gruppi di pensionati di società controllate e/o controllanti le società bancarie, finanziarie e assicurative, comunque denominate.

Le richieste di associazione devono essere presentate al Presidente della Federazione e da questi sottoposte all'esame del Comitato Direttivo della Federazione; le Associazioni o Gruppi di cui ai commi precedenti vengono iscritti tra gli associati con il voto favorevole della maggioranza dei Componenti il Comitato Direttivo.

La richiesta di associazione deve essere corredata da:

- copie dell'atto costitutivo e dello statuto e degli eventuali regolamenti;
- nota illustrativa sulla struttura amministrativa ed organizzativa dell'Associazione, contenente anche le cariche sociali e l'indicazione del numero degli iscritti .

Con la richiesta di iscrizione le Associazioni e Gruppi richiedenti (qui di seguito denominati aderenti) si impegnano al rispetto delle norme contenute nel presente Statuto nonché delle deliberazioni assunte in conformità ad esso dagli Organi direttivi in carica .

La delibera di iscrizione alla Federazione potrà prevedere la modifica di norme statutarie e/o regolamentari in contrasto con il presente Statuto, da effettuarsi entro 180 giorni dalla ricezione della comunicazione di accettazione della domanda.

L'aderente dovrà provvedere al versamento delle quote associative, nei termini stabiliti nella delibera di ammissione ed a designare i propri rappresentanti.

Art. 4

Gli aderenti dovranno comunicare alla Federazione entro il 28 febbraio di ogni anno il numero dei propri associati al 31 Dicembre precedente.

Le Associazioni e Gruppi aderenti sono tenuti a versare alla Federazione un contributo annuale nella misura stabilita dal Consiglio Generale. [all. 2 misure dei contributi]

Art. 5

Gli aderenti cessano di far parte della Federazione:

- per scioglimento della Associazione o Gruppo ;
- per recesso volontario;
- per radiazione, a seguito di intervenuta, persistente incompatibilità con gli scopi del presente Statuto, per attività in contrasto con gli indirizzi della Federazione, per il mancato versamento dei contributi annuali o straordinari eventualmente richiesti a norma del presente statuto.

La radiazione avviene su deliberazione del Comitato Direttivo con il voto favorevole dei 2/3 dei propri Componenti.

Avverso il provvedimento di radiazione può essere proposto ricorso al Consiglio Generale che delibera con il voto dei 2/3 dei Componenti intervenuti alla riunione.

Ove, nelle more siano stati rimossi i motivi che hanno determinato la radiazione può essere proposta istanza di riammissione al Collegio dei Probiviri. In tal caso il Collegio dei Probiviri può sospendere il provvedimento di radiazione in attesa della decisione definitiva del Consiglio Generale.

Il recesso o la radiazione degli aderenti determinano la decadenza immediata dei rappresentanti degli stessi aderenti da ogni carica federale anche se è in corso un ricorso ai Probiviri.

Art. 6

Le Associazioni e Gruppi che cessino di far parte della Federazione per qualsiasi motivo - anche diverso da quelli previsti nel precedente articolo - non potranno vantare alcun diritto sul patrimonio sociale.

TITOLO III

ORGANI DELLA FEDERAZIONE

Art. 7

Sono Organi della Federazione:

- il Consiglio Generale;
- il Comitato Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori;
- il Collegio dei Probiviri.

Art. 8

Tutte le cariche degli Organi federali hanno durata triennale.

Compatibilmente con quanto successivamente statuito i componenti gli stessi Organi designati dagli aderenti o eletti dal Consiglio Generale possono essere sostituiti per qualsiasi motivo durante il triennio. I sostituti durano in carica sino alla scadenza del mandato in corso.

I Componenti gli Organi federali possono essere tutti rieletti o ridesignati.

Sono causa di decadenza o di revoca dalle cariche federali, la assunzione di cariche in organismi i cui scopi sono in contrasto o non sono compatibili con quelli della Federazione e comunque ogni comportamento ritenuto lesivo del prestigio della

Federazione e/o rechi danno alle sue attività istituzionali e sul quale si sia pronunciato il Collegio dei Probiviri.

Tutte le cariche negli organi federali sono gratuite e non comportano la corresponsione di emolumenti di qualsiasi natura.

Verrà disposta la corresponsione di un rimborso spese debitamente documentate, come da regolamentazione approvata dal Consiglio Generale. [all. 3]

Art. 9

Il Consiglio Generale è costituito dai Consiglieri designati dalle Associazioni e Gruppi aderenti.

Ogni Associazione o Gruppo designa un Consigliere; gli aderenti con numero di associati superiore a 1000, possono designare un altro Consigliere per ogni mille associati, o frazione superiore a cinquecento, con un massimo complessivo di quattro.

I Probiviri, i Revisori dei conti ed il Tesoriere non fanno parte del Consiglio Generale né del Comitato Direttivo.

I Consiglieri designati dagli aderenti possono essere sostituiti dalle Associazioni durante il mandato; i sostituti durano in carica sino alla scadenza del mandato dei sostituiti.

Fanno parte di diritto del Consiglio Generale gli ex Presidenti della Federazione.

Art. 10

Il Consiglio Generale degli aderenti è il massimo organo deliberativo della Federazione. Pertanto ad esso compete:

- deliberare sulla attività della Federazione, determinandone gli indirizzi di politica sindacale e generale;
- eleggere, a scrutinio segreto o per acclamazione, i membri del Comitato Direttivo scelti tra i Componenti lo stesso Consiglio Generale, nonché il Collegio dei Revisori, il Collegio dei Probiviri, (in caso di votazioni ogni Consigliere non potrà esprimere più preferenze per un numero di candidati maggiore del 50% degli eleggibili, arrotondato all'unità superiore), il Tesoriere ;
- approvare i rendiconti ed i bilanci consuntivi e preventivi; dare norme di indirizzo generale in materia finanziaria e patrimoniale;
- approvare la misura del contributo annuale e regolamentare i rimborsi spesa;
- deliberare sulle modifiche dello Statuto;
- decidere sui ricorsi delle associate avverso i provvedimenti di radiazione e sospensione adottati dal Comitato Direttivo;
- sciogliere, ove gravi motivi lo rendessero necessario, il Comitato Direttivo;
- deliberare su ogni altro argomento che gli fosse sottoposto dal Comitato Direttivo anche in deroga ai suoi poteri statutari .

Art. 11

Il Consiglio Generale si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta all'anno entro il 30 aprile ed in via straordinaria quando il Comitato Direttivo lo ritenga necessario o ne faccia richiesta sottoscritta da almeno un terzo dei componenti del Comitato o sottoscritta da almeno la metà della stesso Consiglio Generale.

La richiesta, con gli argomenti da porre all'ordine del giorno, deve essere notificata al Presidente della Federazione ed al Presidente del Collegio dei Probiviri.

Il Presidente deve convocare la seduta entro trenta giorni dal ricevimento della

richiesta formulata ai sensi del primo comma. In caso di inottemperanza del Presidente, o del Presidente del Collegio dei Probiviri, gli stessi richiedenti potranno convocare il Consiglio Generale in via d'urgenza.

La convocazione ordinaria è fatta – anche in via telematica - almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione e deve indicarne il giorno, il luogo e l'ora e la specificazione degli argomenti in discussione.

In caso di urgenza la convocazione può essere effettuata con il mezzo più rapido almeno 5 giorni lavorativi prima della riunione.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute da un suo membro, eletto di volta in volta.

Le riunioni del Consiglio sono valide, in prima convocazione, con la presenza, anche per delega, di almeno 2/3 dei suoi Componenti ed in seconda convocazione, trascorsa almeno un'ora da quella fissata per la prima convocazione, con la presenza, anche per delega, della maggioranza semplice dei suoi Componenti.

Ogni Consigliere può essere portatore di due deleghe espresse per iscritto dai Consiglieri assenti .

Alla riunione del Consiglio Generale partecipano, senza diritto di voto, il Tesoriere, il Segretario e i membri del Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 12

Le deliberazioni del Consiglio Generale sono prese a maggioranza semplice dei presenti. Occorre la maggioranza qualificata dei 2/3 dei Componenti nelle votazioni concernenti la modifica dello Statuto, lo scioglimento del Comitato Direttivo e della Federazione, la radiazione degli aderenti.

A parità dei voti prevale la parte cui accede il voto del Presidente della Federazione.

Delle deliberazioni assunte dal Consiglio Generale si redige processo verbale firmato dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario in carica, o da altro componente appositamente nominato dal Consiglio Generale per la specifica assemblea.

Art. 13

Il Comitato Direttivo è composto da un numero di rappresentanti pari ad un Componente ogni 4.000 (quattromila) associati al 31 dicembre dell'anno precedente con arrotondamento all'unità per frazione superiore a 2.000 (duemila), eletti dal Consiglio Generale.

Non può far parte del Comitato Direttivo più di un iscritto per ciascuna Associazione aderente alla F.A.P. .

Nel corso del triennio il numero dei Componenti può lievitare in considerazione dell'aumento del numero degli associati.

Il Comitato Direttivo sceglie tra i suoi Componenti, con votazioni separate, prima il Presidente e poi i due Vice Presidenti, di cui uno Vicario.

Le cariche di Presidente e Vice Presidenti sono incompatibili con le candidature a cariche elettive di rappresentanza politica europea, nazionale e territoriali .

I componenti il Comitato Direttivo, in caso di impedimento, saranno sostituiti in occasione della prima riunione del Consiglio Generale.

Alla riunione del Comitato Direttivo partecipano, senza diritto di voto, il Tesoriere, il Segretario, il Presidente dei Revisori dei Conti e gli ex Presidenti della Federazione.

Art. 14

Il Comitato Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente di norma ogni due

mesi o quando lo ritenga opportuno il Presidente stesso, o ne sia fatta richiesta sottoscritta da almeno 1/3 dei suoi Componenti o dal Collegio dei Revisori dei Conti.

La convocazione del Comitato Direttivo viene fatta con avviso da inviare a ciascun Componente almeno dieci giorni lavorativi prima del giorno fissato per la riunione, salvo i casi di urgenza nei quali tale termine può essere ridotto e l'avviso trasmesso per le vie brevi.

L'avviso di convocazione deve riportare :

- luogo, giorno ed ora fissate per la prima e seconda convocazione ;
- ordine del giorno degli argomenti da discutere.

Sono valide le riunioni con l'intervento di due terzi dei Componenti in prima convocazione ed in seconda della maggioranza dei Componenti stessi.

Le decisioni vengono adottate a maggioranza semplice dei presenti salvo i casi di radiazioni o sospensioni di aderenti per i quali è necessario il voto favorevole dei 2/3 degli intervenuti.

A parità di voti prevale la parte cui accede il voto del Presidente.

A cura del Segretario viene redatto il verbale delle sedute del Comitato Direttivo, verbale che, firmato dallo stesso Segretario e dal Presidente, viene sottoposto di norma nella successiva seduta alla approvazione dello stesso Comitato.

La mancata partecipazione, senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive, provoca la decadenza dalla carica; in tale eventualità il Consiglio Generale dovrà nominare altro componente secondo il disposto dal 6° capoverso dell'art. 13 del presente Statuto.

Art. 15

Il Comitato Direttivo è competente a :

- nominare il Segretario del Comitato stesso che assumerà di norma anche la funzione di Segretario del Consiglio Generale. Il Segretario potrà essere sostituito in qualsiasi momento;
- dare attuazione alle deliberazioni del Consiglio Generale;
- collaborare con le Associazioni ed i Gruppi aderenti nella loro attività;
- deliberare circa le azioni da intraprendere, avviare trattative, negoziare e definire con qualsiasi Istituzione, Ente, Amministrazione o Società, per il raggiungimento dello scopo sociale, autorizzando il Presidente alla stipulazione e sottoscrizione di accordi;
- costituire Commissioni per lo studio di specifici problemi e funzioni di consulenza, nominandone i Coordinatori;
- nominare eventualmente i Componenti di Commissioni o Rappresentanti con mandato a partecipare a trattative, anche al di fuori dei Componenti del Consiglio Generale;
- deliberare in ordine alle istanze di adesione alla Federazione;
- proporre al Consiglio Generale la misura dei contributi annuali che gli aderenti dovranno versare alla Federazione, sentito il parere del Presidente e del Tesoriere;
- approvare, udita la relazione dei Revisori dei Conti, i rendiconti ed i bilanci;
- stabilire le modalità d'uso e amministrazione dei fondi della Federazione;
- deliberare su quanto possa essere sottoposto al suo esame dagli altri Organi Federali e dagli Aderenti.

Art. 16

Il Comitato Direttivo è competente a comminare nei confronti degli aderenti, a seconda della gravità delle inadempienze statutarie, le seguenti sanzioni:

- diffida;
- censura;
- sospensione;
- radiazione.

Avverso le prime tre sanzioni può essere proposto ricorso in prima istanza al Collegio dei Probiviri ed in seconda al Consiglio Generale. Nel caso di radiazione valgono le previsioni di cui all'art.5

Art. 17

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Federazione nei confronti dei terzi ed in giudizio. Egli attua quanto deliberato dal Comitato Direttivo e dal Consiglio Generale, coordinando l'attività di tutti gli Organi federali; firma la corrispondenza.

In caso di necessità e di urgenza il Presidente - sentiti i Vice Presidenti - adotta provvedimenti di competenza del Comitato Direttivo, sottoponendoli a ratifica alla prima riunione.

Il Presidente :

- può delegare ai Vice Presidenti compiti specifici per singole problematiche;
- promuove e presiede le sedute di insediamento di tutti gli organi Collegiali;
- convoca il Consiglio Generale, il Comitato Direttivo, nonché, se ritiene, qualunque Commissione di studio e di lavoro;
- può intervenire alle Assemblee o Consigli degli Aderenti;
- ogni qualvolta lo ritenga opportuno può fare intervenire alle riunioni del Consiglio Generale e del Comitato Direttivo un notaio quale verbalizzante;
- valutare i rilievi dei Revisori dei Conti e prendere gli opportuni provvedimenti

In caso di assenza od impedimento del Presidente, ne assume a pieno titolo le funzioni il Vice Presidente Vicario ed in caso di suo impedimento l'altro Vice Presidente, ed ancora in caso di impedimento di questo ultimo, il Consigliere più anziano d'età.

Qualora il Presidente, fuori dai casi di assenza od impedimento momentaneo, non possa svolgere le sue funzioni, il Vice Presidente Vicario convoca il Comitato Direttivo.

Il Comitato Direttivo provvede alla nomina del nuovo Presidente che resta in carico sino alla fine del mandato del Presidente impedito.

Gli ex Presidenti della Federazione fanno parte di diritto del Consiglio Generale e partecipano, senza diritto a voto, alle riunioni del Comitato Direttivo.

Art. 18

Il Tesoriere, nominato dal Consiglio Generale, è l'organo esecutivo che cura la gestione finanziaria della Federazione.

Il Tesoriere è responsabile della custodia e conservazione dei beni mobili, dei documenti contabili e dei giustificativi.

La disponibilità dei fondi della Federazione è data con firma disgiunta al Presidente ed al Tesoriere, nei limiti della delega conferita dal Comitato Direttivo.

Il Tesoriere partecipa di diritto alle riunioni del Consiglio Generale e del Comitato Direttivo, senza voto.

Per ogni esercizio – coincidente con l'anno solare - il Tesoriere predispone il bilancio preventivo e redige il bilancio consuntivo.

Il primo, con le relazioni del Presidente e dei Revisori dei Conti, entro il mese di Novembre ed il secondo, con i documenti giustificativi e la relazione dei Revisori dei conti, entro il mese di Aprile.

I bilanci predetti - previa approvazione del Comitato Direttivo - sono sottoposti all'approvazione del Consiglio Generale

Art. 19

Il Collegio dei Revisori dei conti è composto di tre membri effettivi, che nominano tra loro il Presidente del Collegio, e due supplenti, tutti eletti dal Consiglio Generale.

I Componenti del Collegio vigilano sull'andamento della gestione economica e finanziaria della Federazione, eseguendo, anche individualmente, verifiche di cassa e contabili delle quali devono dare notizia al Presidente che ne informerà il Comitato Direttivo.

I Revisori dei conti:

- provvedono alla verifica, anche presso gli aderenti, del numero degli associati;
- riscontrano l'esattezza e la veridicità dei bilanci consuntivi e preventivi, redigendo le relative relazioni per gli Organi deliberanti;
- partecipano alle riunioni del Consiglio Generale, con voto consultivo;
- il Presidente del Collegio partecipa, con voto consultivo, alle riunioni del Comitato Direttivo.

Il Collegio si deve riunire almeno una volta ogni semestre ed è convocato dal suo Presidente con raccomandata, almeno cinque giorni lavorativi prima, ovvero con telegramma o fax almeno 48 ore prima.

I Revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

In caso di impedimento o di prolungata ingiustificata assenza per qualsiasi motivo, esaurito il numero dei supplenti, il Consiglio Generale provvede alla nomina dei sostituti che durano in carica per la durata residua dei sostituiti.

Art. 20

Il Collegio dei Proibiviri esamina e si pronuncia su tutte le controversie tra gli Aderenti, tra la Federazione e gli Aderenti, tra gli Organi della Federazione.

Esso è composto da tre membri effettivi, che nominano tra loro il Presidente, e da due supplenti, tutti nominati dal Consiglio Generale.

Per le sanzioni comminate agli Aderenti dal Comitato Direttivo valgono le previsioni di cui all'art.16.

Il Collegio, dopo un tentativo di amichevole composizione, delibera a maggioranza ex bono et equo, senza formalità procedurali.

Avverso le decisioni del Collegio può essere proposto ricorso al Consiglio Generale.

Il Comitato Direttivo come pure il Consiglio Generale possono rimettere all'esame dei Proibiviri i comportamenti e le dichiarazioni di Organi della Federazione e di singoli membri dei vari Organi che fossero ritenuti lesivi degli interessi e contrastanti con i principi indicati dal Consiglio Generale stesso o dal Comitato Direttivo: in tal caso il Collegio nel pronunciarsi circa la responsabilità propone anche la eventuale sanzione.

Il Collegio, se richiesto su specifiche questioni dagli altri Organi della Federazione esprime il proprio parere.

Infine, il Collegio è l'Organo interpretativo dello Statuto e degli eventuali Regolamenti.

In caso di inerzia di un Organo sociale, il Collegio dei Proibiviri può convocare una seduta

dell'Organo abilitato a dar corso all' atto omesso.

Art. 21

Il Segretario è il collaboratore diretto del Presidente o di chi per esso statutariamente previsto, ed esplica ogni incombenza esecutiva utile al buon funzionamento della Federazione.

Il Segretario redige i verbali delle sedute del Comitato Direttivo e di norma quelle del Consiglio Generale.

Art. 22

Nelle regioni dove sono presenti le Associazioni federate autonome, anche se appartenenti ad uno stesso Gruppo societario, può essere costituito un Coordinamento regionale della Federazione Nazionale, possibilmente con sede nel capoluogo della regione, composto da un designato di ogni Associazione federata.

Qualora nell'ambito di una regione vi sia una sola Associazione, questa potrà prendere contatti con i Coordinamenti delle regioni limitrofe e decidere autonomamente a quali di essi aggregarsi.

La costituzione del Coordinamento deve essere proposta dalle Associazioni federate regionali al Comitato Direttivo della Federazione Nazionale; ottenuta l'approvazione, i Delegati del Coordinamento si insediano in una delle sedi delle Associazioni federate della regione, possibilmente nel capoluogo, che assume la funzione di sede di rappresentanza della Federazione Nazionale medesima.

I componenti dei Coordinamenti restano in carica, salvo riconferma, per un triennio e possono essere revocati dalle strutture designanti.

I Coordinamenti hanno la rappresentanza della Federazione Nazionale per quanto riguarda gli atti e le questioni attinenti al territorio di competenza ed hanno il compito di:

- coordinare le attività locali riguardanti la Federazione;
- sviluppare la collaborazione e le attività comuni tra gli Associati;
- sviluppare i contatti e promuovere nuove adesioni alla Federazione;
- diffondere le finalità della Federazione e pubblicizzare le attività;
- fare da tramite con la Federazione per i problemi e le iniziative da sottoporle.

La Federazione Nazionale non assume alcuna responsabilità per impegni a carattere economico assunti dai Coordinamenti e/o dai Delegati, se non preventivamente autorizzati da parte del Comitato Direttivo.

TITOLO IV IL PATRIMONIO SOCIALE

Art. 23

Il patrimonio sociale è costituito da beni mobili ed immobili comunque pervenuti alla Federazione.

Nel suo ambito possono essere costituiti speciali fondi di riserva per fronteggiare spese specifiche.

Il Tesoriere annualmente redige l'inventario del patrimonio.

Il Comitato Direttivo dispone della gestione economica e finanziaria del patrimonio.

TITOLO V

MODIFICHE STATUTARIE, SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 24

Le modifiche statutarie possono essere proposte al Consiglio Generale dal Comitato Direttivo o dagli aderenti che rappresentino un terzo dei federati.

Le eventuali richieste di modifica dello Statuto devono essere comunque preventivamente proposte al Comitato Direttivo.

La Federazione può essere sciolta con deliberazione del Consiglio Generale approvata da almeno i 3/4 dei Componenti il Consiglio stesso. In tal caso, con la deliberazione di scioglimento devono essere nominati uno o più liquidatori indicandone i poteri.

Art. 25

In caso di scioglimento il residuo patrimonio sarà destinato a favore di una istituzione avente finalità analoghe.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI ATTUATIVE, TRANSITORIE E FINALI

Art. 26

In caso di richiesta di assistenza da parte degli aderenti per eventuali problemi od azioni a favore dei propri iscritti, le spese sostenute dalla Federazione, da valutare preventivamente, saranno anticipate dal socio o dagli aderenti nella misura che il Comitato Direttivo indicherà, salvo conguaglio al termine dell'espletamento dell'incarico.

Nello stabilire la misura percentuale della spesa a carico degli aderenti, il Comitato Direttivo terrà conto della posizione degli aderenti stessi, dell'interesse generale o meno alla soluzione del problema da parte della categoria rappresentata ed applicherà, in quanto possibile, principi mutualistici.

Art. 27

Nella ipotesi che la Federazione ritenesse di dover intraprendere azioni o svolgere pratiche nell'interesse generale ed allo scopo non fossero sufficienti i fondi esistenti, il Comitato Direttivo avrà la facoltà di richiedere agli aderenti un contributo straordinario specificandone la causale, distribuendone l'onere in proporzione al numero degli iscritti di ciascuno degli aderenti.

Naturalmente delle azioni svolte e degli sviluppi relativi sarà cura del Comitato Direttivo tenere informate le Associazioni e Gruppi federati.

Art. 28

Il presente Statuto è vincolante per le Associazioni e Gruppi che partecipano alla costituzione della Federazione e per le Associazioni e Gruppi che aderiscono alla Federazione in epoca successiva.

Art. 29

Per quanto non previsto nel presente Statuto valgono le disposizioni contenute nel Codice Civile

